

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro VI - Della tutela dei diritti Titolo V - Della prescrizione e della decadenza

Art. 2956 Prescrizione di tre anni

Si prescrive in tre anni il diritto:

- 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese [c.c. [2099](#), [2955](#), n. 2];
- 2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [c.c. [2229](#), [2957](#)];
- 3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
- 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese [c.c. [2955](#), n. 1].